



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3

Alle Direzioni Generali Territoriali
loro sedi

Al C.S.R.P.A.D.
Roma

Ai C.P.A.
Loro Sedi

Alle UUMMCC
per il tramite delle DDGGTT

Alla Regione Sicilia
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti - Area 5

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio -
Motorizzazione civile

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti

Alla Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile

Alla Regione Valle d'Aosta
Motorizzazione civile

E p.c. All'ANFIA
Torino

All'UNRAE
Roma



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3

All. 3

Oggetto: trasmissione note di chiarimento in materia Condici antifalsificazione.

Si trasmette, agli uffici in indirizzo, le seguenti note di chiarimento in merito ai requisiti e alle procedure operative da porre in essere in materia di codici antifalsificazione CAF.

Si premette che il codice antifalsificazione costituisce un utile mezzo di contrasto alle frodi fiscali in quanto identifica inequivocabilmente il veicolo.

Con tale codice, infatti, i Costruttori UE ed Extra UE possono accedere alla procedura semplificata di immatricolazione direttamente tramite lo Sportello Telematico dell'Automobilista, non dovendo attestare l'avvenuto versamento degli oneri fiscali.

Sul punto sono allo stato vigenti diverse circolari quali, tra le altre, la circolare DTT – Agenzie delle Entrate n. 3 del 2 febbraio 2009, la circolare prot. n. 61627 del 16 giugno 2009, emanata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione e la circolare prot. 93994 del 29 ottobre 2009 che definiscono i requisiti che i costruttori UE ed EXTRA UE devono avere per poter ottenere il rilascio di detti codici, ovvero lo stesso può essere rilasciato esclusivamente alle filiali delle Case costruttrici di Paesi membri, intendendo per tali:

1. le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE;
2. le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE, in tal caso, nell'unità locale devono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;
3. le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato della UE attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.
4. in alternativa, non disponendo di filiali in Italia, il Costruttore può avvalersi a fini commerciali di mandatarî (imprese o società costituite in Italia) con mandato unico ed esclusivo in tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie di veicoli.

Tuttavia, a seguito di alcune richieste di chiarimento sul tema, specie laddove si tratti di costruttori extraUE, sono state preparate da questa DGMOT due distinte note, la n. 008867 del 21/03/2025 indirizzata all'Agenzia delle Dogane e la nota n. 11094 del 09.04.2025 rivolta all'Agenzia dell'Entrate, che si allegano a riscontro, con le quali si chiedeva a codeste agenzie *se, in analogia con quanto accade per i veicoli commercializzati direttamente dalle case costruttrici UE i medesimi criteri siano applicabili anche ai veicoli commercializzati dai costruttori Extra UE.*

Con nota n. 205162 del 02.04.2025 che si allega, l'Agenzia delle Dogane *ha confermato la necessità che, i costruttori extraUE che intendano immatricolare autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi direttamente, senza l'obbligo di esibire certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA, devono essere provvisti di codice antifalsificazione, rimandando alle valutazioni della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell'Agenzia delle Entrate gli specifici requisiti da valutare ai fini del rilascio del codice antifalsificazione.*



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3

Seguiva dunque nota n. 11094 del 09.04.2025 con la quale la scrivente comunicava all'Agenzia dell'Entrate se ci fossero dei motivi ostativi all'applicazione dei requisiti prescritti ai punti da 1 a 4 delle circolari sopra citate e che, in caso di mancato riscontro, questa amministrazione avrebbe continuato a procedere così come da circolari.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si informano gli uffici in indirizzo a dar seguito alle domande di immatricolazione semplificata solo ove il costruttore abbia i requisiti poc'anzi citati, (punti da 1 a 4), per ottenere il CAF.

Le istanze volte al rilascio CAF devono essere presentate alla divisione 3 che valuterà la sussistenza dei requisiti al fine di comunicare al CED, competente al rilascio, l'esito dell'istruttoria.

Il Direttore Generale
Dott. Gaetano Servedio

GDD/CC



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it